

OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA

LA SCISSIONE

Fonti Bibliografiche: *I testi e le esercitazioni di questi brevi e sintetici appunti sono stati estratti dai volumi qui sotto riportati:*

Poddighe	Manuale di Tecnica Professionale <i>Cedam (Testo adottato)</i>
Confalonieri	Trasformazione, Fusione, Conferimento, Scissione e Liquidazione delle Società <i>Il Sole 24 Ore (Testo consigliato)</i>
Lefebvre	Memento <i>Ipsos</i>
Boni-Ghigini-Robecchi	Percorsi modulari in Economia Aziendale <i>Elemond scuola</i>

L'**Economia Aziendale** definisce la scissione come un'operazione di decentramento o di separazione di strutture societarie.

- Il termine **scissione** è di derivazione francese.
- L'istituto della scissione è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs 16/1/91 n. 22 (recepimento III e IV direttiva CEE: la n.78/855 del 9/10/1978 e la n. 82/891 del 17/12/1982).
- Il D.Lgs n. 6/2003 ha recepito alla sezione III del corpo VIII libro V del Codice Civile il nuovo istituto agli artt. 2506 – 2506 quater.
- La norma civilistica non dà una definizione di scissione.

DEFINIZIONE

Operazione mediante la quale si realizza un frazionamento

sia del patrimonio sociale della società

sia, eventualmente, della sua compagine sociale

in più parti

destinato ad essere **trasferito** in una o più società già esistenti ovvero di nuova costituzione.

assegnato

NATURA GIURIDICA

- Teoria estintivo – continuativa

- Teoria modificativa



D.Lgs 6/2003 art.2506 C.C.

dove

- si parla di **assegnazione** e non di trasferimento
- l'operazione rappresenta quindi una riorganizzazione dell'attività sociale piuttosto che un trasferimento di beni fra soggetti giuridici.


La natura giuridica della scissione

Circa la natura della scissione, si ritiene opportuno citare la sentenza del tribunale di Verona del 6 novembre 1992, la quale ha espressamente stabilito che: *l'oggetto dell'istituto giuridico della scissione è da riferirsi a quella operazione di trasferimento di attività e passività della società scissa a una o più società beneficiarie in cambio dell'assegnazione di quote o azioni di quest'ultima ai soci della società scissa per l'importo pari alla differenza fra attività e passività trasferite.*

Pertanto, non sono da annoverarsi nell'ambito della scissione tutte quelle operazioni di trasferimento di beni che non prevedono come contraccambio l'attribuzione di quote o azioni.

FORME DI SCISSIONE

- Totale o parziale
- Per incorporazione o costituzione di nuova società
- Proporzionale o non (problema di tutela dei soci)



A- Scissione mediante costituzione di nuove società

a1) Scissione parziale (La società Alfa, pur rimanendo in vita con un patrimonio inferiore dà origine alla Società Beta)

(Prima della scissione)



(Dopo la scissione)



oppure

(La società Alfa, pur rimanendo in vita con un patrimonio inferiore, dà origine alle società Beta e Gamma)



a2) Scissione totale (La società Alfa si estingue dando vita alle società Beta e Gamma)

(Prima della scissione)




(Dopo la scissione)



oppure

(La società Alfa si estingue dando vita alle società Beta, Gamma e Omega)




B) SCISSIONE mediante incorporazione in Società precostituite

b1) Scissione parziale (La società Alfa pur rimanendo in vita, conferisce parte del suo patrimonio alla società Beta precostituita)




oppure

(la società Alfa pur rimanendo in vita, conferisce parte del suo patrimonio alle società Beta e Gamma precostituite)



b2) Scissione totale (La società Alfa conferisce tutto il suo patrimonio alle società Beta e Gamma precostituite e quindi si estingue)

(Prima della scissione) (Dopo la scissione)



oppure


(La società Alfa conferisce tutto il suo patrimonio alle società Beta, Gamma e Omega precostituite e quindi si estingue)



Attenzione: Nella scissione totale la società conferitaria non può essere una sola ma almeno due altrimenti l'istituto giuridico è la fusione per incorporazione

C) Scissione mediante costituzione di nuove società e incorporazione in società precostituite

c1) Scissione parziale (La società Alfa, pur rimanendo in vita, conferisce parte del suo patrimonio alla società Beta precostituita e alla società Gamma che costituisce contestualmente all'atto di scissione)



c2) Scissione totale (La società Alfa conferisce il suo patrimonio in parte alla società Beta precostituita e in parte alla società Gamma che costituisce contestualmente all'atto di scissione, quindi la stessa società Alfa si estingue)



DELIMITAZIONI PERIMETRO

APPLICATIVO

- La direttiva comunitaria (IV) riservava l'operazione alle sole spa mentre, il legislatore nazionale ne ha ampliato l'ambito applicativo unificando fusioni e scissioni.
- Come per la fusione l'ambito applicativo dal punto di vista giuridico è più ristretto di quello dal punto di vista economico.
La scissione non può essere realizzata con organismi diversi dalla società:
 - associazioni
 - imprese individuali
 - enti non commerciali
 - enti pubblici
 - consorzi

CASI PARTICOLARI

- **Le Società cooperative**
Il nuovo codice civile permette l'effettuazione della scissione da parte di tutti i tipi di società lucrative e cooperative (non mutualistiche).
- **Le Società semplici e irregolari**
Non è realizzabile.
- **Le Società in liquidazione**
Non è ammessa la scissione di società in liquidazione che ha già iniziato la distribuzione dell'attivo.
- **Le Società sottoposte a procedure concorsuali**
E' possibile la scissione per società sottoposte a procedura concorsuale.

LE MOTIVAZIONI DELLA SCISSIONE

1. RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIA
2. SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA' NON REMUNERATIVE
3. DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN PROSPETTIVA DI CESSIONE DI RAMI AZIENDALI
4. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI DEI SETTORI NON PRODUTTIVI
5. INCENTIVI FISCALI
6. IMMAGINE COMMERCIALE
7. CONCENTRAZIONE
8. DECENTRAMENTO
9. SVILUPPO
10. RIASSETTO PROPRIETARIO
11. PRESUPPOSTI FINANZIARI
12. ALTERNATIVA AL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

1. RISTRUTTURAZIONE SOCIETARIA

L'ente non è più governabile agevolmente in quanto avendo assunto notevoli dimensioni si muove come un pachiderma, cioè lentamente, con i caratteri tipici di un ente pubblico, perdendo così in economia e trovando difficoltà a concorrere con le altre imprese per accaparrare quote di mercato;

2. **SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ NON REMUNERATIVE**

L'impresa spinge la sua attività in vari settori dell'economia e, mentre per taluni realizza i pur legittimi utili, per altri sopporta perdite. Di qui l'esigenza di fare una netta distinzione tra le attività remunerative e non, come primo passo per la cessione a terzi o la cessione di queste ultime.

3. **DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN PROSPETTIVA DI CESSIONE DI RAMI AZIENDALI**

4. **SCIoglimento DEL RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI DEI SETTORI PRODUTTIVI NON REMUNERATIVI**

Nelle legislazioni sociali più evolute ci sono notevoli limitazioni a chiudere delle fabbriche per le implicazioni sul reddito dei lavoratori licenziati, una delle quali potrebbe essere il coinvolgimento delle maestranze degli altri settori in scioperi che potrebbero danneggiare i settori produttivi portanti dell'impresa.

Attraverso la scissione si tende dapprima ad isolare gestionalmente il settore "cenerentola" per poi giungere alla liquidazione della società ed evitare i contraccolpi negli altri settori.

5. **INCENTIVI FISCALI**

6. IMMAGINE COMMERCIALE

7. CONCENTRAZIONE

L'operazione di scissione può rappresentarsi in una operazione volta alla concentrazione di un mercato.

Tale risultato può essere ottenuto attraverso due procedure che sono:

- la costituzione di Joint-ventures;
- la fusione societaria.

In entrambe le procedure su esposte l'operazione di scissione costituisce lo strumento propedeutico alla realizzazione delle stesse.

8. DECENTRAMENTO

In talune situazioni in cui vi sia mercato sfavorevole, crisi economica annunciata, pressione fiscale e decentramento di rischi economici, può essere utile attivare lo strumento del decentramento il quale si può realizzare attraverso due modalità:

- ⇒ il trasferimento dell'intero patrimonio aziendale a due o più società di nuova costituzione;
- ⇒ il trasferimento di due o più rami aziendali a due o più società di nuova costituzione.

9. SVILUPPO

10. RIASSETTO PROPRIETARIO

11. PRESUPPOSTI FINANZIARI

12. ALTERNATIVA AL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SOCIETARIA

Molto spesso si possono verificare situazioni nelle quali un imprenditore non trovi più conveniente proseguire l'attività aziendale al punto da rischiare una liquidazione rovinosa.

In tal caso, la scissione, ancora una volta, potrebbe rappresentare la soluzione più efficace del problema, in quanto lo stesso imprenditore della società sottoposta a liquidazione, nel caso non si sia già provveduto alla distribuzione dell'attivo, può scindere parzialmente la stessa, creando una o più società beneficiarie operanti in settori di mercato più interessanti e avviando nel contempo una graduale riduzione delle attività della società scissa sino a giungere ad una sua liquidazione meno dannosa.

FONTI

- Art.2506 –2506 quater Codice Civile
- Art.173 DPR 917/86 (TUIR)
- Art. 5bis DPR 322/1998
- Art. 2 c.3 – lett.f) DPR 633/72
- Principi contabili n. 30 - 2.9.2
- Art. 37-bis DPR 600/73
- Art. 4 tariffa parte prima DPR 131/86

CODICE CIVILE

- NON FORNISCE ALCUNA DEFINIZIONE DI SCISSIONE
- INDICA LE FORME CON CUI QUESTA PUO' REALIZZARSI

NOVITA' RILEVANTI

A) CIVILISTICHE

- possibilità del conguaglio in denaro (art.2506 c.2)
- possibilità di effettuare scissione con Società soggette a procedure concorsuali

B) FISCALI

- principio della **neutralità fiscale**
- divieto di riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni
- riporto della perdite

RIPORTO DELLE PERDITE

Condizioni:

- a) alla Società scissa si applicano le disposizioni sulle Società fuse o incorporate (art. 172 TUIR)
- b) alle Società beneficiarie si applicano le disposizioni sull'incorporante o Società risultante dalla fusione

Art. 172 comma 7 Tuir Riporto delle perdite

1. Condizione di vitalità:

Nel conto economico dell'ultimo esercizio siano presenti rispetto alla media del biennio precedente:

- ricavi derivanti dalla gestione caratteristica pari ad almeno il 40%
- costo del personale dipendente pari al almeno il 40%

2. **L'ammontare massimo della perdita** riportabile deve essere computato senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi: le perdite sono utilizzabili cioè fino ad un importo massimo pari al minore tra il patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale ex art.2502 c.c. e il patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato diminuito però dei conferimenti e versamenti dei soci effettuati negli ultimi 24 mesi (dalla data della situazione patrimoniale)

3. **Nel caso in cui le azioni o quote fossero possedute dalla/e Società beneficiaria/e** è consentito solo l'utilizzo della parte di perdite eccedente l'ammontare della svalutazione delle azioni o quote per perdite effettuate in esercizi precedenti dalla beneficiaria o da altra Società che le avesse cedute alla beneficiaria dopo averle svalutate o prima dell'atto di scissione;

4. **I contributi erogati a norma di legge** dallo Stato o da altri enti pubblici, non devono essere eliminati dal patrimonio netto al fine di determinarne l'ammontare che rileva quale importo massimo della perdita riportabile.

PROCEDURA

- A FASE PROGETTUALE**
- B FASE PREDELIBERATIVA**
- C FASE DECISIONALE**
- D FASE DI ATTESA**
- E ATTO DI SCISSIONE**
- F ESECUZIONE**

A. FASE PROGETTUALE

La redazione del progetto di scissione ai sensi dell'art. 2506-bis c.c. deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Tra **iscrizione** del progetto di scissione e data della **delibera** di scissione

devono

decorrere almeno 30 giorni.

NOTA: 30 giorni **non** sono richiesti se

- tutti i soci sono consenzienti
- la scissione riguarda soltanto Società di persone

B. FASE PREDELIBERATIVA

Ciascuna Società deve predisporre

- a) **Situazione patrimoniale** (Bilancio) di data non anteriore a 120 gg. dal giorno in cui il PROGETTO DI SCISSIONE è depositato presso la sede della Società. (art.2506 –ter).
- b) **Relazione degli amministratori (art.2506-ter)** che illustra il PROGETTO DI SCISSIONE e IL RAPPORTO DI CAMBIO
- c) **Relazione degli esperti (art.2506-ter)** sulla congruità del RAPPORTO DI CAMBIO
- d) **Relazione dei sindaci** sulla scissione (non espressamente prevista)
- e) **Relazione del revisore contabile** se esiste

Deposito di atti (art.2506-ter)

Nei **30 giorni** che precedono l'assemblea straordinaria che delibera la scissione devono restare depositati presso la sede sociale:

⇒ **PROGETTO DI SCISSIONE** (vedi fusione)

⇒ **BILANCI** degli ultimi 3 esercizi con **tutte** le relazioni accompagnatorie:

- Amministratori
- Collegio Sindacale
- Revisore contabile
- Società di certificazione

⇒ **SITUAZIONI PATRIMONIALI** redatte a norma dell'art. 2506-ter

VARIANTI

PROGETTO DI SCISSIONE

Mentre nelle operazioni di fusione occorre redigere le situazioni patrimoniali di tutte le Società partecipanti alla fusione nella scissione l'obbligo di redazione della situazione patrimoniale incombe sulla sola Società oggetto di scissione e non per le Società beneficiarie quando queste ultime si costituiscono per effetto della scissione stessa.

RELAZIONE DEGLI ESPERTI

L'introduzione dell'innovativo 4° comma dell'art. 2506-ter ha risolto alcuni dubbi interpretativi giurisdizionali (Corte d'appello di Milano decisione 8 gennaio 2001 e Tribunale di Milano con i suoi "orientamenti" del febbraio 2001) sull'indisponibilità o meno della relazione degli esperti nell'ipotesi in cui la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove Società.

Scissione			
con costituzione di nuove società beneficiarie e rapporti di partecipazione dei soci come nella società scissa	con apporti a società già costituite e con possedute dai medesimi soci della società scissa	Con apporto a società beneficiarie di nuova costituzione e con rapporti di partecipazione diversi da quelli originari	
NON OCCORRE IL RAPPORTO DELL'ESPERTO	OCCORRE IL RAPPORTO DELL'ESPERTO	OCCORRE IL RAPPORTO DELL'ESPERTO	OCCORRE IL RAPPORTO DELL'ESPERTO

4° comma art.2506-bis C.C.

Per evitare di non poter utilizzare la
scissione non proporzionale

LA STIMA DEI CONFERIMENTI IN NATURA

Il 1° comma dell'art. 2343 del codice civile recita:

“Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sovrapprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo”.

La disposizione contenuta in detto articolo è da applicarsi alla scissione?

Ebbene il D.Lgs 16 gennaio 191 n. 22, che ha modificato ed integrato il codice civile di varie disposizioni sulla fusione, sulla scissione ecc., **non** fa alcun cenno al predetto art. 2343, **tuttavia**:

- l'art. 8 della VI direttiva CEE prevede che gli Stati membri **possano** disporre che la relazione sulla stima dei conferimenti in natura e la relazione sul progetto di scissione siano redatte dagli stessi esperti;
- lo schema della legge delega prevedeva che l'esperto per la relazione di scissione e quello per la stima ex art. 2343 del codice civile potessero coincidere.

Riteniamo che, nel silenzio della legge, quest'ultima opportunità non sia da escludere e che l'art. 2343 del codice civile sia da applicare in quanto disposizione positiva non esclusa dall'istituto giuridico della scissione.

Ma la giurisprudenza ha esposto finora pareri discordi:

- il Tribunale di Verona, con decreto 6 novembre

1992 ⁽¹⁾, ha affermato:

“(omissis). che invero, sebbene non espressamente richiamata, la disciplina di cui all’art. 2343, codice civile, deve ritenersi operante anche in ipotesi di scissione pena il rischio di fenomeni di annacquamento del capitale.(omissis).”;

- il Tribunale di Udine, con decreto del 27 settembre 1994 ⁽²⁾, ha così indicato la non necessarietà della relazione degli esperti di cui all’art. 2501-quinquies c.c. e della relazione di stima:

- il tribunale di Milano ha emanato la seguente massima sull’argomento (in “Il Sole 24 Ore” del 24 novembre 1994, a firma di Angelo Busani) che esclude la relazione di stima:

“Scissione.

E’ stato ritenuto che la scissione di società non costituisce un conferimento di beni in natura dalla Società madre alla Società figlia e quindi non è richiesta la relazione di stima prevista dall’art.2343 del c.c. per i conferimenti in Società di beni in natura o crediti”.

“Il perito provvederà a valutare il patrimonio trasferito a valori correnti e le Società conferitarie o beneficiarie troveranno in detti valori il limite massimo di accoglimento nelle proprie scritture contabili; tuttavia, più frequentemente, saranno recepiti i valori storici dei beni così come presenti nella contabilità della società scissa purché non superiori ai valori correnti.”

C. FASE DECISIONALE

DELIBERA DI SCISSIONE

L’art. 2502 c.c. recita che la scissione deve essere deliberata da ciascuna delle Società partecipanti alla scissione mediante l’approvazione del relativo progetto:

trattasi di assemblea straordinaria con l’intervento dal Notaio.

PUBBLICITA'

La delibera di scissione **deve essere depositata** per l'iscrizione nel registro delle imprese (art.2502-bis c.c.) unitamente al:

- ✓ PROGETTO DI SCISSIONE
- ✓ RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- ✓ RELAZIONE DEGLI ESPERTI
- ✓ BILANCI DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI
- ✓ SITUAZIONE PATRIMONIALE

FASE DI ATTESA

Dopo la delibera di scissione e prima dell'atto di scissione:

1. Comunicazione ai sindacati
2. Tutela dei Creditori
3. Tutela degli Obbligazionisti
4. Tutela dei Soci

1. COMUNICAZIONE AI SINDACATI

Almeno **25 giorni** prima dell'atto di scissione, le Società con più di 15 dipendenti devono dare preventiva comunicazione scritta dell'operazione alle organizzazioni sindacali e di categoria.

La comunicazione deve contenere:

- i motivi della scissione;
- le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i dipendenti;
- le eventuali misure intraprese nei confronti dei dipendenti;

tutto ciò in ossequio al D.Lgs 2/2/2001 n. 218 ed all'art. 2112 c.c. .

2. TUTELA DEI CREDITORI

L'art. 2503 c.c. prescrive che la scissione può essere attuata solo **dopo 60 giorni** dall'iscrizione della delibera di scissione presso il registro delle imprese.

Il suddetto periodo può essere ridotto se:

- c'è il consenso dei creditori
- vengono pagati i creditori che non hanno dato il consenso;
- vengono depositati presso una banca somme di denaro corrispondenti all'ammontare dei creditori non consenzienti;
- la relazione degli esperti asseveri la non necessità di garanzia a favore dei creditori (solo per le società quotate).

Durante i 60 gg dalla delibera di scissione i creditori possono fare opposizione alla scissione, ma il tribunale può disporre che la scissione si attui ugualmente.

3. TUTELA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Ai possessori di **obbligazioni convertibili** deve essere data la facoltà di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di scissione.

L'avviso di ciò deve essere pubblicato sulla G.U. almeno **90 giorni** prima dell'iscrizione del progetto di scissione nel registro delle imprese.

4. TUTELA DEI SOCI

I soci della Società di capitale possono opporsi alla scissione esercitando il diritto di recesso a norma degli:

⇒ Art. 2437 c.c. per la S.P.A. e S.A.P.A.

⇒ Art. 2473 c.c. per le S.R.L.

E. ATTO DI SCISSIONE

Il momento **conclusivo** della procedura di scissione è rappresentato dall'**atto di scissione**.


L'art. 2504 c.c. prevede che la scissione deve essere adottata per atto pubblico (NOTAIO).

L'atto di scissione deve essere depositato per l'iscrizione a cura del Notaio e degli AMMINISTRATORI entro **30 giorni** nell'ufficio del registro delle Imprese dei luoghi ove è posta la sede delle Società partecipanti la scissione.

F. ESECUZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

- L'atto di scissione deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell'atto presso l'Ufficio del Registro
- Comunicazioni
 - uffici fiscali
 - uffici previdenziali
 - uffici P.S., comunali per licenze, autorizzazioni
 - a clienti, fornitori, istituti bancari, società di leasing, erogatori di utenze etc.
- Trascrizione dell'atto di scissione presso la
 - conservatoria dei registri immobiliari
 - pubblico registro automobilistico
- Adempimenti necessari per i beni immateriali
- Annullamento delle azioni della società scissa emettendo le nuove azioni.

Le società partecipanti alla scissione devono disporre la:

60

I BILANCI NELLA SCISSIONE

A - BILANCIO STRAORDINARIO DI SCISSIONE

A . 1 Criteri di valutazione

A. 2 Determinazione del rapporto di concambio

B - BILANCI E ADEMPIMENTI CONTABILI

B.1 Situazione Patrimoniale ex art.2501 quater c.c.
richiamato dall'art.2506-ter c.1

B. 2 Bilancio di Chiusura della Società scissa

B. 3 Bilancio di Apertura della società beneficiaria

62

A. 1 CRITERI DI VALUTAZIONE

Per le fusioni la valutazione è finalizzata alla esclusiva determinazione del rapporto di cambio (rilevazione interna)

Per le **SCISSIONI** la valutazione

a) - ha RILEVANZA ESTERNA

la legge infatti individua un limite di responsabilità per le obbligazioni sociali (ultimo comma dell'art. 2506-quater)

b) - si riferisce a ciò che si diceva per la fusione

(cfr.criteri di valutazione da pag.53-60 fusione)

c) - richiama l'art. 2506-ter comma 2 cod.civ.


Determinazione del valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie.

63

A. 2 RAPPORTO DI CAMBIO

La valutazione dell'impresa scissa e delle imprese beneficiarie assume particolare importanza in presenza:

- di un valore economico delle società beneficiarie
- di un criterio di ripartizione ai soci della società scissa diverso da quello proporzionale (cfr. art.2506-ter 3°c. cod.civ.)



64

A.2.1. Beneficiarie già operanti

Hanno le stesse problematiche delle fusioni per incorporazione: **si tratterà di riportare i valori economici delle società che intervengono nella scissione.**

65

A.2.2. Beneficiarie nuove

2.2.1. Scissione proporzionale.

Il parametro valutativo di riferimento è il capitale netto contabile; così facendo saranno salvaguardati sia

- gli interessi dei soci
- gli interessi dei creditori sociali

2.2.2. Scissione non proporzionale.

La valutazione da effettuarsi ai fini del rapporto di cambio dovrebbe essere impostato secondo criteri propri del capitale economico o a valori correnti; Non per nulla l'art.2506-bis prevede la relazione di stima.

66

La stima **dei capitali economici** delle aziende partecipanti alla scissione consente di determinare il **rapporto di cambio teorico**.



Il **rapporto di cambio effettivo** inserito nel progetto di scissione può differire da quello teorico. Le motivazioni sono:

1. necessità di esprimere il rapporto per numeri interi;
2. caratteristiche giuridiche ed economiche dei titoli oggetto di scambio;
3. andamento delle quotazioni medie dei titoli;
4. eventuale congruagli di denaro;
5. elementi di natura extra-aziendale

67

B. 1 SITUAZIONE PATRIMONIALE

(ex art. 2501 – quater c.c. richiamato dall'art. 2506-ter c.1)

- ⇒ Deve essere redatta dagli amministratori con riferimento ad una data non anteriore di oltre 120 giorni dal giorno in cui il progetto di scissione è depositato presso la sede della società.
- ⇒ La dottrina economico-aziendale e giudica, la definiscono **“BILANCIO STRAORDINARIO DI SCISSIONE”**.
- ⇒ La dottrina e la giurisprudenza dominanti, la definiscono come vero e proprio bilancio considerato nell'insieme dei suoi documenti anche se tali documenti non sono da sottoporre all'iter formativo del bilancio d'esercizio ordinario.
- ⇒ La funzione di tale documento è solo logico-temporale?

68

B. 2 BILANCIO DI CHIUSURA DELLA SOCIETA' SCISSA

- E' richiesto **solo** in caso di scissione totale.
- Nessuna norma prescrive esplicitamente la redazione di un bilancio di chiusura.
- La dottrina, sulla base di una interpretazione delle norme tributarie (art. 173c. 6 TUIR e art. 11DPR 600/73) e civilistiche (inventario) è giunta alla conclusione sulla necessità di redigere un bilancio (S.P. – C.E. – N.I.) riguardante il periodo intercorrente fra la data di riferimento dell'ultimo bilancio d'esercizio e la data di effetto della scissione.
- Al fine di evitare ciò è frequente l'introduzione nel progetto di scissione e nell'atto di scissione di una clausola: **la retrodatazione contabile e fiscale ai sensi dell'art. 173 c. 11 TUIR.**

69

B. 3 BILANCIO DI APERTURA DELLA SOCIETA'

BENEFICIARIA

- Nessuna norma prescrive l'obbligo di redigere un Bilancio di apertura.
- La dottrina individua comunque nell'art. 2217 c.c. l'esigenza della sua compilazione

70

BILANCI NELLA SCISSIONE – TAVOLA RIEPILOGATIVA

	Bilancio richiesto da	Struttura	Criteri di valutazione	Approvazione assembleare
Situazione patrimoniale di scissione	Codice civile (art.2506-ter)	Stato patrimoniale (per taluni tribunali bilancio anche con nota integrativa)	Di funzionamento	E' prevista l'approvazione del progetto di scissione
Bilancio di chiusura della società scissa	Dottrina prevalente nel solo caso di scissione totale	Stato patrimoniale (anche conto economico se non è prevista la retrodatazione contabile)	Di funzionamento	Non è richiesta
Bilancio di apertura della società beneficiaria	Dottrina prevalente	Stato patrimoniale	Di funzionamento	Non è richiesta

71

SCISSIONE PER INCORPORAZIONE

- E' la modalità più simile alla fusione e la logica valutativa dovrebbe essere quella già menzionata: principio di capacità reddituale prospettica dell'intero complesso che sorgerà a seguito della scissione.
- La prassi consiglia di valutare le aziende partecipanti ipotizzando condizioni di futuro autonomo funzionamento (stand-alone) delle singole entità: siamo quindi in presenza della valutazione di rami d'azienda.

72

DIFFERENZE DI SCISSIONE


Gli esempi riportati in seguito sono tratti da "M.Confalonieri
– Edizione Il sole24 Ore" pag. 547 e seguenti

Scissione mediante incorporazione senza rapporto di partecipazione

Si ipotizzi una società per azioni X posseduta da due soci (persone o società) Y e H con partecipazioni rispettivamente del 70% e del 30%.

Si apporta tutto il patrimonio della società X a due società B e C; la società B è già funzionante.

Lo schema dell'operazione è il seguente:



73

Le situazioni delle società X e B prima della scissione – ipotizzando che le azioni siano tutte del valore nominale di euro 1 – possono essere schematizzate nel seguente modo:

	Società X	Società B
Immobilizzazioni tecniche (nette)	1.000	400
Magazzino, crediti ecc.	200	100
	1.200	500
Capitale sociale	1.000	500
Debiti	200	-
	1.200	500

74

La società X si scinde totalmente dando i beni alle società B e C come segue:

	Società B	Società C
Immobilizzazioni tecniche (nette)	700	300
Magazzino, crediti ecc.	100	100
Debiti	(200)	-
Netto conferito	600	400

Essendo la società B già costituita occorre procedere al calcolo di un rapporto di con cambio fra il valore economico della società B e il valore economico del complesso aziendale della società X da apportare alla società B. Si ipotizzi un rapporto di con cambio di due azioni della società B ogni azione della società X determinato come segue:

PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ X DA APPORTARE ALLA SOCIETÀ B

	Valori di bilancio	Valori di stima
Immobilizzazioni tecniche (nette)	700	1.850
Magazzino, crediti ecc.	100	150
Debiti	(200)	(200)
Netto conferito	600	1.800

75

PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ B PREESISTENTE ALLA SCISSIONE

	Valori di bilancio	Valori di stima
Immobilizzazioni tecniche (nette)	400	350
Magazzino, crediti ecc.	100	150
Netto	500	450

Quindi 1.800 è il patrimonio attribuibile all'apporto di X e 450 il patrimonio di B ante scissione, a valori di stima, per cui avremo:

$$1.800 : (1.800 + 450) = 80\%$$

Ai soci della società scissa spetta quindi l'80% del capitale della società beneficiaria post scissione. L'aumento di capitale della società da attribuire ai soci della società X sarà pari a 2000 determinato come segue:

$$500 (\text{capitale sociale di B ante scissione}) : (1 - 0,8) - 500 = 2.000$$

In definitiva il valore di 2000 è la risultante della seguente proporzione:

$$(500 + X) : X = 100 : 80 \quad \frac{500+X}{X} = \frac{100}{80}$$

$$80 (500 + X) = 100 X \quad 40.000 + 80 X = 100 X$$

$$40.000 = 100 X - 80 X \quad \frac{40.000}{20} = X \quad X = 2.000$$

76

Ai soci di X si dovranno assegnare 2.000 azioni di B, da qui il rapporto di 2 azioni di B ogni azione di X. La situazione post scissione delle due società beneficiarie sarà quindi la seguente:

	Società B post scissione	Società C post scissione
Immobilizzazioni tecniche (nette)	1.100	300
Magazzino, crediti ecc..	200	100
Disavanzo di scissione	1.400	—
	<u>2.700</u>	<u>400</u>
Capitale sociale (1)	2.500	400
Debiti	200	—
	<u>2.700</u>	<u>400</u>
(1) Capitale sociale originario	500	
aumento di capitale da assegnare ai soci della società X secondo il rapporto di 2 azioni di B ogni azione di X		
2x1.000 (capitale sociale della società X)	<u>2.000</u>	
	2.500	

77

Si evidenzia una differenza di scissione (disavanzo di scissione) di 1.400 dovuta al rapporto di con cambio. Infatti i soci di X a fronte di un netto apportato di X di 600 ricevono azioni di B per 2.000.

Non sempre, anzi per la stragrande maggioranza dei casi, è possibile giungere automaticamente ad un rapporto così “rotondo” fra i capitali delle società scisse. Occorrerà pertanto assegnare un conguaglio in denaro ai soci delle società scisse o beneficiarie. Se il rapporto 2 azioni di B ogni azione di X (dell’esempio precedente) fosse stato ottenuto sulla base dei sotto esposti valori economici si sarebbe reso necessario un conguaglio a favore dei soci di X. Infatti se:

$$\begin{aligned}\text{CAPITALE ECONOMICO DI X (DA APPORTARE A B)} &= 1.800 \\ \text{CAPITALE ECONOMICO DI B (ANTE SCISSIONE)} &= 430\end{aligned}$$

Si avrebbe:

$$1.800 : (1.800 + 430) = 80,71\%$$

e quindi

$$500 : (1 - 0,8071) - 500 = 2.092$$

78

Ai soci di X si assegnano solo 2.000 azioni con un con cambio di 2:1 e con un conguaglio in denaro di 92. Pertanto lo stato patrimoniale della società B post scissione si presenterebbe secondo le seguenti modalità:

Immobilizzazioni tecniche (nette)	1.100
Magazzino, crediti ecc.	200
Disavanzo di scissione da con cambio	<u>1.492</u>
Totale	2.792
Capitale sociale	2.500
Debiti	200
Conguaglio a favore dei soci della società X	<u>92</u>
Totale	2.792

79


Se, per ipotesi, il rapporto di con cambio fosse stato di 2 azioni di X ogni azione di B la situazione post scissione di B evidenzierebbe un avanzo di scissione.

	Società B post scissione
Immobilizzazioni tecniche (nette)	1.100
Magazzino, crediti ecc.	<u>200</u>
Totale	1.300
Capitale sociale (1)	1.000
Debiti	200
Avanzo di scissione da con cambio	<u>100</u>
Totale	1.300
(1) Capitale sociale originario	500
Rapporto di con cambio 2 azioni X ogni azione di B	
- Aumento c. soc. = (c.soc. di X) 1.000/2	<u>500</u>
	1.000

80

Scissione mediante incorporazione con rapporto di partecipazione nella società scissa

Si consideri la situazione di cui al punto precedente, ma con il fatto che socio al 70% della società X sia la società beneficiaria B.



Le situazioni delle società X e B prima della scissione possono essere sintetizzate nella tabella che segue (azioni tutte del valore nominale di euro 1):

	Società X	Società B
Immobilizzazioni tecniche (nette)	1.000	100
Magazzino, crediti ecc.	200	-
Partecipazioni in X (70%)	-	400
Totale	1.200	500
Capitale sociale	1.000	500
Debiti	202	-
Totale	1.200	500

La società X, come abbiamo illustrato nel precedente esempio, si scinde totalmente dando i beni alle società B e C nelle seguenti proporzioni:

	Società B	Società C
Immobilizzazioni tecniche (nette)	700	300
Magazzino, crediti ecc.	100	100
Debiti	(200)	-
Netto conferito	600	400

Si ipotizzi un rapporto di con cambio di 1 azione della società B ogni azione della società X (1:1). La situazione post scissione sarà la seguente:

	Società B post scissione	Società C post scissione
Immobilizzazioni tecniche (nette)	800	300
Magazzino, crediti ecc..	100	100
Partecipazione in X	-	-
Partecipazione in C (1)	160	-
Partecipazione in B (2)	-	-
Disavanzo di scissione da concambio (3)	120	-
	1.180	400
Capitale sociale (4)	800	400
Debiti	200	-
Avanzo di scissione da annullamento (5)	180	-
	1.180	400

(1) Viene ipotizzato che l'originario costo della partecipazione in X di 400 sia imputabile per il 60% al ramo conferito in B e al 40% per il ramo conferito a C. Pertanto $400 \times 40\% = 160$. Si segue, in definitiva, per ripartire l'originario costo un criterio proporzionale sui patrimoni netti conferiti, criterio che sembra essere accolto anche dal fisco.


(2) Annullata in quanto in se stessa.

(3) Il disavanzo di scissione da concambio è di 120 in quanto i soci di minoranza in X a fronte di un capitale netto conferito dalla società X di 600, di cui 180 di competenza dei soci di minoranza ($600 \times 30\% = 180$) riceveranno azioni di B per 300.

(4) Capitale sociale originario
Rapporto di concambio 1:1
capitale sociale di X x 30%
(azionisti di X diversi da società B)

(5) Differenza fra costo della partecipazione (imputabile al ramo conferito in B) di B in X = $400 \times 0,6$ e il relativo netto di competenza relativo al ramo conferito a B $600 \times 0,7$

Si evidenzia quindi, accanto ad un disavanzo di scissione da concambio (come nell'esempio precedente), anche un avanzo (o in altre situazioni di “partenza”, un disavanzo) di scissione da annullamento per 180 dovuto alla differenza fra costo della partecipazione di B in X e il relativo netto di competenza. La struttura societaria post scissione sarà la seguente:




L'operazione di scissione sopra descritta si presta bene ad interessanti ipotesi di ristrutturazione di gruppi aziendali.

Scissione parziale

Nella scissione parziale la società che effettua l'apporto continua ad esistere, seppur con un patrimonio decurtato; dovrà pertanto, di conseguenza, procedere a ridurre il proprio capitale netto.

Lo schema dell'operazione è il seguente:



Si ipotizzano le società beneficiarie di nuova costituzione e il seguente stato patrimoniale della società X.

Ovviamente in presenza di società beneficiarie già costituite si ripresentano le problematiche esposte in precedenza legate alla

quantificazione di un rapporto di concambio e all'emersione di eventuali differenze di scissione.

	Società X
Immobilizzazioni tecniche (nette)	1.500
Magazzino, crediti ecc.	300
	1.800
Capitale sociale	1.500
Debiti	300
	1.800

Alle società B e C vengono apportati i sottoposti elementi patrimoniali:

	Società B	Società C
Immobilizzazioni tecniche (nette)	700	300
Magazzino, crediti ecc.	100	100
Debiti	(200)	
Netto conferito	600	400

La società X, dopo la scissione parziale, si presenterà come segue:

Immobilizzazioni tecniche (nette)	500
Magazzino, crediti ecc.	100
Totale	600
Capitale sociale	500
Debiti	100
Totale	600

Il capitale sociale si è ridotto, per effetto della scissione, da 1.500 a 500.

Occorrerà pertanto procedere a formalizzare la riduzione del capitale sociale a seguito della scissione stessa.

In tale sede sorgono problematiche di non lieve entità riconducibili:

- la riduzione di capitale necessita o meno delle formalità societarie previste dall'art.2445 c.c. (riduzione del capitale sociale);
- con quali modalità si riduce il capitale netto della società che effettua una scissione parziale.

In merito alle considerazioni relative al punto sub a), tipicamente civilistiche, non è questa la sede più adatta per affrontarle (cfr. il capitolo dedicato agli aspetti societari). In merito al secondo punto propenderei, in presenza nella società che si scinde di riserve, per una riduzione del netto (capitale e riserve) proporzionale all'entità dell'apporto effettuato. Ci si può chiedere poi se la riduzione proporzionale vada commisurata ai valori di bilancio o ai valori "economici" (correnti) del complesso scisso; propenderei per il ricorso ad un rapporto (patrimonio scisso/patrimonio complessivo) basato sui valori di bilancio.

Esercitazione n.5

ASPETTI FISCALI

A – IMPOSTE DIRETTE

art.173 TUIR

- A. 1 Neutralità
- A. 2 Differenze di Scissione
- A. 3 Neutralità della Scissione per il Socio
- A. 4 Posizioni Soggettive
- A. 5 Retrodatazione e Postdatazione
- A. 6 Provvedimenti Antielusivi
- A. 7 Obblighi Tributari
- A. 8 Sintesi Obblighi e adempimenti della Scissione
 - 8.a Neutralità Fiscale e Differenze di Scissione
 - 8.b Posizioni Soggettive e perdite riportabili
 - 8.c Adempimenti contabili e tributari

89

A.1. Neutralità: art.173 c.1

L'operazione non costituisce presupposto di realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore d'avviamento.

90

A.2. Differenze di scissione art.173 c.2

DISAVANZO DI SCISSIONE DA CONCAMBIO

-avente natura di plusvalenza sui beni della società scissa o di avviamento	- impossibilità di rivalutare i beni, ai fini fiscali (art.173, comma2, TUIR). Pertanto sussiste l'impossibilità fiscale ad effettuare l'ammortamento, sul maggior valore derivante dal disavanzo, senza riprese a tassazione. Sussiste invece l'obbligo civilistico di effettuare l'ammortamento sul valore dell'avviamento o sul valore rivalutato del cespite con la conseguenza di creare una duplice contabilizzazione fiscale e civile. In alternativa all'ammortamento annullamento del disavanzo con riduzione di una riserva di netto
---	--

-avente natura di perdita di scissione	-da imputarsi a conto economico come costo dell'esercizio (indeducibile)
--	--

Il "particolare" caso di differenze di scissione da annullamento dovrebbe essere regolato secondo le seguenti modalità:

DISAVANZO DI SCISSIONE DA ANNULLAMENTO

-avente natura di plusvalenza sui beni o di avviamento	-impossibilità di rivalutare i beni, ai fini fiscali, della società scissa senza subire tassazione (art.173, comma 2, TUIR). Pertanto sussiste l'impossibilità ad effettuare l'ammortamento, sul maggior valore derivante dal disavanzo, senza riprese a tassazione. Sussiste invece l'obbligo civilistico di effettuare l'ammortamento sul valore dell'avviamento o sul valore rivalutato del cespite con la conseguenza di creare una duplice contabilizzazione fiscale e civile. Per "liberare" il disavanzo a fini fiscali occorre dimostrare che scaturisce da plusvalori già soggetti a tassazione (art.6, comma 2 D.Lgs 358/97), ma ciò è possibile fino al 30.4.2004. In alternativa all'ammortamento annullamento del disavanzo con riduzione di una riserva di netto
--	--

-avente natura di perdita	-da imputarsi a conto economico come costo (indeducibile)
---------------------------	---

AVANZO DI SCISSIONE

-da annullamento di partecipazioni o da concambio	-trattasi di riserva di netto (equiparabile al fondo sovrapprezzo azioni) non tassato al momento della sua formazione. In caso di distribuzione costituisce materia imponibile (art.47, comma 5, TUIR)
---	--

91

92

A.3. Neutralità della scissione per il socio

art.173 c.3

- La scissione rappresenta per il socio una permuta patrimoniale:

azioni/quote della società scissa

contro

azioni/quote della società beneficiaria/e

- L'eventuale conguaglio in denaro è considerato reddito di capitale per i soci ai sensi dell'art.47 c.7 TUIR e sono tassati, ricorrendone i presupposti, sulla base del disposto degli art.58 plusvalenze imponibili art.87 plusvalenze esenti (participation exemption)

93

A.4. Posizioni soggettive

(art.173 c.4)

Certe posizioni della società scissa legate all'operazione di frazionamento sono più complesse di quelle viste per la fusione (vedi art.172 c.3).

Nella fusione si finisce per riunificare tutte le posizioni in capo ad un soggetto, nella scissione si tratterà di frazionare su più soggetti e ciò presenta alcune complessità.

Dalla data di effetto della scissione le posizioni soggettive sono attribuite:

- | | |
|--------------------------------|---|
| -in caso di scissione totale | -alle società beneficiarie in proporzione al patrimonio netto contabile loro trasferito |
| -in caso di scissione parziale | -alla società che si scinde e alle società beneficiarie in proporzione al patrimonio netto contabile rimasto o trasferito |

94

Nella pratica potremo avere quattro tipi di posizioni soggettive:

POSIZIONI SOGGETTIVE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEL 4° COMMA DELL'ART.173 T.U.I.R.

- | |
|--|
| 1) obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui (comma 5 dell'articolo 173 T.U.I.R.); |
| 2) valore fiscalmente riconosciuto dei fondi accantonamento della società scissa (comma 6); |
| 3) rimanenze di beni di cui all'articolo 92 del T.U.I.R. (comma 7); |
| 4) rimanenze di titoli di cui all'articolo 94 del T.U.I.R. (comma 7); |
| 5) fondi in sospensione d'imposta (comma 9); |
| 6) perdite fiscali della società scissa (comma 10). |

95

POSIZIONI SOGGETTIVE NON CONNESSE AD ELEMENTI DEL PATRIMONIO SCISSO

(Oggetto di ripartizione proporzionale)

- | |
|---|
| a. plusvalenze frazionate (art.86, comma 4, T.U.I.R.); |
| b. spese di manutenzione eccedenti il limite deducibile nell'esercizio (art.102, comma 6, T.U.I.R.); |
| c. indennità da risarcimento assicurativo rateizzate (art.88, comma 2, T.U.I.R.); |
| d. spese di rappresentanza rateizzate (art.108, comma 2, T.U.I.R.); |
| e. natura, a rimborso o a riporto, delle eccedenze d'imposta ai sensi dell'art.80 T.U.I.R.; |
| f. "settimi" e "noni" per rettifiche di valore su crediti rinviati a norma dell'art.106 T.U.I.R. in quanto eccedenti lo 0,50% o lo 0,60% del "monte crediti". |

POSIZIONI SOGGETTIVE CONNESSE PER INSIEMI DEL PATRIMONIO SCISSO

(Seguono il ramo aziendale cui si riferiscono)

- | |
|--|
| a. obbligo di comunicazione all'Ufficio delle imposte delle modifiche, totali o parziali, dei criteri di valutazione (art.110, sesto comma, T.U.I.R.); |
| b. autorizzazione della valutazione al costo delle "grandi opere" (art.93, comma 5, T.U.I.R.). |

96

POSIZIONI SOGGETTIVE CONNESSE A SINGOLI ELEMENTI DEL PATRIMONIO SCISSE

(Seguono sempre il cespite cui si riferiscono)

- a. l'imponibilità, nell'esercizio in cui sono percepiti, dei dividendi deliberati dalla società partecipata, ma da questa non ancora pagati (art.89, comma 2, T.U.I.R.). La connessione è con il relativo credito;
- b. la deducibilità, nell'esercizio di pagamento, dei compensi spettanti agli amministratori e non pagati nell'esercizio di competenza (art.95, comma 5, T.U.I.R.). La connessione è con i relativi debiti verso gli amministratori;
- c. la deducibilità nell'esercizio di pagamento, se diverso da quello di competenza, delle imposte di cui all'art.99, comma 1, T.U.I.R.. La connessione è con il relativo debito;
- d. la deducibilità nell'esercizio di pagamento, se diverso da quello di competenza, dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art.99, comma 3, T.U.I.R.). La connessione è con il relativo debito;
- e. ammortamento delle aziende ricevute in affitto o in usufrutto (art.102, comma 8, T.U.I.R.) se non specificatamente rilevato in bilancio;
- f. la durata complessiva dei contratti di leasing di cui all'articolo 102, comma 7, T.U.I.R.. La connessione è con il bene oggetto del contratto di leasing;
- g. il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti ai sensi dell'art.110, T.U.I.R.

97

UN CASO : I FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

FONDI TASSATI IN OGNI CASO

- 1.fondo accantonamento sopravvenienze attive (art.55, D.P.R. n.597/73);
- 2.fondo di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art.2, legge 2 aprile 1982, n.168;
- 3.riserva da condono di cui all'art.15, D.L.n.429/1982, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.516, per la sola parte in sospensione d'imposta;
- 4.fondo di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art.1, legge 4 maggio 1983, n.169;
- 5.riserva da condono di cui all'art.33, comma 9, legge 30 dicembre 1991, n.413;
- 6.riserva da equità method (art.2426, n.4, c.c.).

FONDI TASSABILI SOLO NELL'IPOTESI DI DISTRIBUZIONE

- 1.riserva di rivalutazione monetaria di cui alla legge 11 febbraio 1952, n.74, per la parte in sospensione d'imposta;
- 2.riserva di rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.576;
3. riserva di rivalutazione monetaria di cui alla legge 19 marzo 1983, n.72;
4. riserva di rivalutazione monetaria di cui alla legge 29 dicembre 1990, n.408;
5. riserva di rivalutazione monetaria di cui alla legge 30 dicembre 1991, n.413;
- 6.riserve da conferimento "agevolato" (art.34, legge 2.12.1975, n.576 e art.10, legge 16.12.1977, n.904).

98

FONDI GIA' IMPUTATI AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' SCISSA

- trattasi dei fondi di cui alla tav.precedente "Fondi tassabili solo nell'ipotesi di distribuzione";
- si intendono trasferiti nel capitale sociale delle società beneficiarie;
- concorrono a formare il reddito in caso di successiva riduzione del capitale sociale per esuberanza;
- sono ripartiti fra le società partecipanti con il criterio proporzionale.

99

A.5. Retrodatazione e Postdatazione (art.173 c.11)

La retrodatazione ai fini contabili e fiscali è statuita dal combinato disposto degli artt. 2501-ter n.5 - 6 e 2506-quater c.c. limitatamente, ai fini tributari

- alla scissione totale
- se c'è coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo d'imposta della scissa e delle beneficiarie.

Non è quindi mai possibile se le beneficiarie sono di nuova costituzione.

100

Problema delle rimanenze

- a) con effetti retroattivi
- b) senza effetti retroattivi

A. 6 Provvedimenti Antielusivi

Rimandiamo a quanto detto per la fusione.

Ci soffermiamo su due operazioni:

A.6.1 -conferimento di singoli beni;

A.6.2 -scissione non proporzionale

A.7 Obblighi tributari

Sono trasferiti, in caso di scissione totale, alla **beneficiaria** appositamente **designata** dall'**atto di scissione**. Se la designazione è omessa l'obbligo ricade sulla beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.

Per **imposte, pene pecuniarie, interessi, ecc.** sono responsabili **in solido** le società beneficiarie.

La società scissa o la designata deve comunicare all'Amministrazione il luogo, se diverso dalla sede legale, di conservazione delle scritture e della documentazione contabile della società scissa.

103

A.8 Sintesi Obblighi e adempimenti della scissione

A.8.a – Neutralità fiscale e differenze di scissione

	Art. 173 TUIR	Scissione totale	Scissione parziale
Presupposto di realizzo di plusvalenze/minusvalenze	Comma 1	No (se non si evidenziano valori superiori a quelli storici)	No (se non si evidenziano valori superiori a quelli storici)
Avanzi e disavanzi di scissione da concambio e annullamento	Comma 2	Neutrali fiscalmente (*)	Neutrali fiscalmente (*)
Disavanzi di scissione da annullamento	Comma 2	Neutrali fiscalmente (*)	Neutrali fiscalmente (*)
Concambio delle azioni o quote della società scissa in azioni o quote della società beneficiaria (per il socio)	Comma 3	Neutrale fiscalmente (le nuove azioni o quote assumono il costo delle vecchie)	Neutrale fiscalmente (le nuove azioni o quote assumono il costo delle vecchie)
Conguaglio in denaro a seguito del concambio	Comma 3	Tassato come reddito di capitale in capo ai soci alle condizioni e con i limiti di cui all'art.47, comma 7 TUIR (ed eventualmente applicando gli artt.58 e 87 TUIR)	Tassato come reddito di capitale in capo ai soci alle condizioni e con i limiti di cui all'art.47, comma 7 TUIR (ed eventualmente applicando gli artt.58 e 87 TUIR)

104

A.8.b - Posizioni soggettive e perdite riportabili

Posizioni "soggettive" società scissa (salvo casi specifici)	Comma 4	Alle società beneficiarie in proporzione al patrimonio loro conferito	Alle società beneficiarie e alla società scissa in proporzione al patrimonio trasferito o rimasto
Versamento acconti d'imposta e ritenute (di competenza della società che si scinde)	Comma 5	Sono obbligate le società beneficiarie proporzionalmente al netto ricevuto	E' obbligata la società che si scinde
Fondi rischi e accantonamenti specifici	Comma 6	Trasferimento alle società beneficiarie in proporzione ai beni patrimoniali trasferiti alle stesse	Trasferimento alle società beneficiarie in proporzione ai beni patrimoniali trasferiti alle stesse
Fondi rischi generici o comunque non correlabili a poste attive	Comma 6	Riparto proporzionale in base al patrimonio netto conferito alle singole beneficiarie	Riparto proporzionale in base al patrimonio netto conferito alle singole beneficiarie tenendo conto del patrimonio rimasto nella società scissa
Retrodatazione della scissione e magazzino	Comma 7 e 8	Norme specifiche	Norme specifiche
Ammortamenti e spese di manutenzione per scissioni in corso d'esercizio	Comma 8	Deducibilità per dodicesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie	Deducibilità per dodicesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie
Fondi in sospensione d'imposta	Comma 9	Da ricostituirsì nei bilanci delle società beneficiarie in proporzione al patrimonio ricevuto	Da ricostituirsì nei bilanci delle società beneficiarie e da ridurre nella società scissa (vige sempre il criterio proporzionale)
Fondi in sospensione d'imposta riguardanti elementi patrimoniali	Comma 9	Da ricostituirsì nei bilanci delle società beneficiarie che acquisiscono gli elementi in oggetto	Da ricostituirsì nei bilanci delle società beneficiarie che acquisiscono gli elementi in oggetto. Nel caso di bene restante nella società scissa anche il relativo fondo in sospensione rimane nella società originaria
Mancata ricostituzione dei fondi in sospensione (salvo quelli tassabili solo in caso di distribuzione)	Comma 9	Tassazione	Tassazione
Perdite fiscali riportabili	Comma 10	Le perdite delle società che partecipano alla scissione vengono riconosciute – con i limiti di cui all'art.172, c.7 TUIR – alle società beneficiarie proporzionalmente al netto ricevuto	Le perdite vengono ripartite, sempre proporzionalmente, fra società che si scinde e società beneficiarie

105

A.8.c – Adempimenti contabili e tributari

Retrodatazione degli effetti della scissione	Comma 11	E' possibile se vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie	Non è possibile
Postdatazione della scissione	Comma 11	E' possibile (salvo nell'ipotesi di società beneficiarie di nuova costituzione)	E' possibile (salvo nell'ipotesi di società beneficiarie di nuova costituzione)
Obblighi relativi ad adempimenti tributari della società scissa	Comma 12	Di competenza della società beneficiaria designata nell'atto di scissione	Di competenza della società scissa
Controlli ed accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria	Commi 13 e 14	Nei confronti della società beneficiaria designata nell'atto. Sussiste comunque responsabilità in solido di tutte le società intervenute nella scissione	Nei confronti della società scissa. Sussiste comunque responsabilità in solido di tutte le società intervenute nella scissione
Scissioni avvenute fra società soggette ad IRES e società soggetta ad IRPEF (o viceversa) ai fini della natura fiscale delle riserve	Comma 15	Come per trasformazione	Come per trasformazione
Provvedimenti anti elusivi (abrogato con D.Lgs 8 ottobre 1997, n.358)	Comma 16 (abrogato)	E' comportamento elusivo scindere singoli beni e non aziende o complessi aziendali. Disconoscimento degli effetti tributari della scissione non proporzionale (abrogato)	E' comportamento elusivo scindere singoli beni e non aziende o complessi aziendali. Disconoscimento degli effetti tributari della scissione non proporzionale (abrogato)
Dichiarazioni dei redditi della società scissa per il periodo inizio di esercizio-data di effetto della scissione	Art.5-bis D.P.R. 22.7.1998, n.322	La società beneficiaria responsabile dovrà presentare entro il settimo (banca o posta) o il decimo mese (invio telematico) successivo alla data di effetto la dichiarazione in oggetto. Nel caso di effetti retroattivi al 1° gennaio la dichiarazione non si presenta	Non sussiste l'obbligo di cui all'art.11, co.3-bis, D.P.R. 600

(*) Però "doppi" valori civili e fiscali

106

B – IMPOSTE INDIRETTE

1. Dichiarazione annuale iva
2. Comunicazione Dati
3. Riduzione Detrazione
4. Rettifica della detrazione
5. Esclusione – esenzione – non imponibilità
6. Scissione Totale

107

B.1. Dichiarazione annuale

Se in esecuzione della scissione, sia totale che parziale, sono trasferite aziende ovvero uno o più complessi aziendali, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento. Queste ultime devono presentare la dichiarazione annuale secondo quanto già indicato nella fusione.

B.2. Comunicazione dati

Per quanto riguarda gli obblighi di presentazione della comunicazione dati, essi competono alla società beneficiaria o a ciascuno dei soggetti partecipanti.

108

B.3. Riduzione detrazione

La riduzione della detrazione per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale.

B.4. Rettifica della detrazione

Le disposizioni contenenti la rettifica della detrazione continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa.

109

B.5 Esclusione – esenzione – non imponibilità

La facoltà di acquisire beni e servizi senza il pagamento dell'imposta può essere esercitata dalla società beneficiaria, che in proposito deve barrare la casella PL del quadro D contenuto nella dichiarazione di variazione dati.

110

B.6. Scissione totale

In caso di scissione totale non comportante trasferimento di azienda o complessi aziendali, gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale della società scissa e al versamento dell'imposta che ne risulta, devono essere adempiuti, dalla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione. In mancanza si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie.

C. IMPOSTA DI REGISTRO

Secondo quanto stabilito dall'art.10 c.5 D.L. 323/96 la scissione tra società è soggetta all'imposta di registro in misura fissa di € 129,11.